



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

Alla Regione Veneto

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

e-mail: guido.lavazza@regione.veneto.it

e-mail: piero.salvadori@regione.veneto.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025.

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 201417 del 23/04/2024 inerente l'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA

1. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
2. con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0263986 del 22 maggio 2023 il Comitato è stato nuovamente ricostituito;
3. con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 sono stati designati i relativi componenti, successivamente aggiornato con Decreto n. 0217305 del 15 maggio 2024;
4. il Comitato è stato ricostituito con modalità ispirate ad esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nonché di incremento della efficienza e dei compiti allo stesso attribuiti. A tal fine è prevista una composizione meno complessa rispetto a quella originariamente prevista e che, tuttavia, mantiene comunque inalterata la partecipazione ai lavori di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti avendo tra i suoi componenti sia rappresentanti delle Amministrazioni locali, del MASE, dell'ISPRA, del mondo scientifico, agricolo, venatorio e ambientalista;
5. nel Comitato è presente sia una componente tecnica che scientifica e pertanto lo stesso rappresenta l'organo più idoneo ad affrontare le complesse e articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma;
6. L'attribuzione al CTFVN del compito di esprimersi sulle proposte dei calendari venatori regionali pervenuti dalle Regioni è stata prevista dall'art. 11 bis della Legge n. 136 del 09.10.2023 che ha modificato l'art. 18 c. 2 della Legge n. 157/92 che oggi recita " *Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e **previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle***





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1). La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

7. Il parere espresso dal Comitato al pari di quello reso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha carattere obbligatorio ma non vincolante per l'Ente Regionale e comunque decorso il suddetto termine il parere si intende acquisito;
8. Considerata la rilevanza che l'attività venatoria riveste per le comunità rurali, sia il ruolo di regolazione che l'attività venatoria può svolgere, tra l'altro, per la prevenzione degli impatti negativi sulle colture agricole, sulla salute umana e non ultimo sulla sicurezza stradale;
9. Considerate le profonde mutazioni del quadro sociale e faunistico del Paese avvenute negli ultimi decenni, caratterizzate da un aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica come conseguenza di processi sociali ed ambientali recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, e il progressivo aumento delle superfici boscate; altro elemento rilevante è quello della significativa diminuzione del numero di cacciatori registrata negli ultimi decenni, che ha determinato una consistente limitazione della complessiva pressione venatoria sulle risorse faunistiche oggetto di prelievo.
10. Data evidenza che la valutazione degli aspetti di cui ai punti 8 e 9 rientra nella specifica competenza del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
11. Considerato pertanto l'opportunità di consentire il prelievo della specie solo in presenza del relativo Piano di Gestione o di nuove posizioni espresse dalla Commissione Europea;
12. Considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g) del decreto 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” le regioni e le province autonome devono adottare criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e provvedere a mettere in atto, tra l'altro, il divieto di abbattimento dei esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);
13. Considerato che il prelievo venatorio in selezione degli ungulati selvatici camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis aries*) e cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (girata) indicati nella proposta di calendario venatorio sono coerenti con il dettato normativo e le indicazioni ISPRA;
14. Viste inoltre le note n. 0210991 del 30 aprile 2024 e n. 231847 del 14 maggio 2024 formulate dalla Regione Veneto, **allegate al presente parere**, contenenti alcuni chiarimenti in merito alle scelte operate dalla Regione sul calendario venatorio 2024/2025;





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

15. Considerate le informazioni comunicate dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica agli uffici tecnici regionali responsabili della gestione faunistico venatoria in data 13 maggio 2024 riguardo alle valutazioni effettuate dal tavolo tecnico costituito a livello europeo per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione, in merito all'attuazione del Piano di gestione della tortora (*Streptopelia turtur*) e che, considerato che alcuni dati indicano un decremento della popolazione nella *Flyways Centro-orientale* ha espresso la raccomandazione tecnica di una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025.

il CTFVN in relazione alle **single specie** vista la documentazione pervenuta

RITENUTO

che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Veneto non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto contemperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria, al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutasi in data 17 maggio 2024 nella quale erano presenti 14 su 16 componenti del Comitato,

ESPRIME

X

parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie:

allodola (*Alauda arvensis*)
merlo (*Turdus merula*)
coturnice (*Alectoris graeca*)
Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
beccaccino (*Gallinago gallinago*)
frullino (*Lymnocyptes minimus*)
fischione (*Anas penelope*)
marzaiola (*Anas querquedula*)
mestolone (*Spatula clypeata*)
moretta (*Aythya fuligula*)
moriglione (*Aythya ferina*)
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
cornacchia nera (*Corvus corone*)
gazza (*Pica pica*)
ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

lepre (*Lepus europaeus*), lepre bianca (*Lepus timidus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

In merito all'attività di prelievo della specie moretta (*Aythya fuligula*) si formula la raccomandazione che venga effettuata considerando i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione degli ungulati selvatici camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis aries*) e cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva (girata).

X

parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

beccaccia (*Scolopax rusticola*) (20 gennaio invece 10 gennaio)
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) (30 gennaio invece del 20 gennaio)
 porciglione (*Rallus aquaticus*) (15 settembre invece del 21 settembre)
 folaga (*Fulica atra*) (30 gennaio invece del 20 gennaio)
 codone (*Anas acuta*) (30 gennaio invece del 20 gennaio)
 canapiglia (*Anas strepera*) (30 gennaio invece del 20 gennaio)
 cesena (*Turdus pilaris*) (20 gennaio invece 10 gennaio)
 quaglia (*Coturnix coturnix*) (15 settembre invece del 21 settembre)
 tordo sassello (*Turdus iliacus*) (20 gennaio invece del 10 gennaio)
 fagiano (*Phasianus colchicus*) (15 settembre invece del 21 settembre)

in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della **decade di sovrapposizione**.

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (20 gennaio invece del 31 dicembre)
 germano reale (*Anas platyrhynchos*) (30 gennaio invece 31 dicembre)
 alzavola (*Anas crecca*) (30 gennaio invece 10 gennaio)
 colombaccio (*Columba palumbus*) (1° settembre invece del 10 novembre)
 starna (*Perdix perdix*) (15 settembre invece del 1° ottobre)

in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen





Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

science. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carniere per cacciatore giornaliero e stagionale.

moretta (*Aythya fuligula*) (dal 2 novembre al 20 gennaio)

tortora (*Streptopelia turtur*) (dal 1 settembre al 30 settembre 2024)

si formula la raccomandazione, che l'attività di prelievo della specie moretta (*Aythya fuligula*) è da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

In ragione del considerato di cui al punto 15 delle premesse, in merito all'attività di prelievo della specie tortora (*Streptopelia turtur*) si esprime parere favorevole con riserva di adeguamento all'orientamento governativo che dovrebbe essere deciso entro la fine del mese di maggio.

Il Presidente Supplente
Gen. B. C. Donato Monaco



(ALLEGATO 1)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30/04/2024 Protocollo N° 0210991 Class: 1.760.01.1 Fasc. 83 Allegati N°2

Oggetto: Proposta di calendario venatorio regionale 2024/2025. Richiesta parere. Richiesta integrazione documentazione. Riscontro.

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

E, p.c. Al Direttore DISR
disr.segreteria@masaf.gov.it
Sede

Al Dirigente DISR VII
disr7@masaf.gov.it
Sede

In riscontro alla Vostra nota di cui all'oggetto prot. n. 0193489 del 30.04.2024 inviata via email ed ad integrazione della nota della Scrivente Amministrazione prot. n. 201417 del 23.04.2024, si invia in allegato il progetto di calendario venatorio per la stagione 2024-2025 unitamente alla documentazione di supporto del progetto di calendario medesimo funzionale alla richiesta di due giornate integrative di caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Tale documento è relativo alle elaborazioni con cui sono stati analizzati i dati grezzi provenienti dalla lettura ottica dei tesserini venatori delle sei annate 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

Gli elaborati di cui sopra rappresentano, come sopra ricordato, il supporto scientifico, motivazionale e quantitativo delle scelte effettuate in ordine alla possibilità di prevedere due giornate aggiuntive alla caccia all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

Nello specifico, si evidenzia che tale documentazione, unitamente al progetto di calendario venatorio, è stata oggetto di formale trasmissione ad ISPRA per il rilascio del previsto parere consultivo.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

1/2

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In ordine al progetto di calendario venatorio si ritiene utile evidenziare l'intenzione, da parte dell'Amministrazione scrivente, al pari della precedente stagione, di confermare l'esclusione delle seguenti specie: Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Combattente (*Calidris pugnax*).

Si evidenzia altresì che in ordine alla cacciabilità della specie Quaglia (*Coturnix coturnix*) l'Amministrazione scrivente ha confermato il dimezzamento dei quantitativi prelevabili adottando carnieri massimi pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

Sempre per quanto concerne i carnieri massimi prelevabili, si sottolinea inoltre la riduzione dei carnieri stagionali della specie Codone (*Anas acuta*) pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

Si rappresenta altresì l'intenzione dell'Amministrazione scrivente di prevedere la possibilità di un prelievo della specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), anche in pre-apertura, limitatamente nelle giornate dell'1 e 2 settembre. Il prelievo della specie Tortora esclusivamente nella forma della caccia da appostamento con carnieri limitati a 5 capi giornalieri e 15 capi stagionali ed esteso sino al 30 settembre solo in caso di mancato raggiungimento della quota regionale nei due giorni di pre-apertura dell'1 e 2 settembre.

Da ultimo, come per le passate stagioni, la rilevazione degli esemplari di Tortora, Moriglione e Moretta oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi sia attraverso Desktop sia mediante dispositivo Mobile.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Piero Salvadori

Allegati n. 2:

1. Progetto di calendario venatorio stagione 2024-2025.
2. Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre.

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Direttore: dott. Stefano Omizzolo
Posizione organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria
Responsabile: dott. Guido Lavazza - tel. 041.2795410 email: guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: Diana Volpato - tel. 041.2795436

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

2/2

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



ALLEGATO 2)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14/05/2024 Protocollo N° 0231847 Class: 1.760.01.1 Fasc. 83 Allegati N°

Oggetto: Proposta di calendario venatorio regionale 2024/2025. Richiesta parere. Ulteriore richiesta integrazione documentazione. Riscontro.

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.itE, p.c. Al Direttore DISR
disr.segreteria@masaf.gov.it
SedeAl Dirigente DISR VII
disr7@masaf.gov.it
Sede

In riscontro alla Vostra richiesta pervenuta a mezzo email in data 09.05.2024 alle ore 16.33 da parte del Dr. Marco Ferretti e ad ulteriore integrazione della documentazione già inviata da parte della Scrivente Amministrazione con nota prot. n 201417 del 23.04.2024, con la presente si forniscono le controdeduzioni a quanto osservato nella nota dell'ENPA a firma della Dr.ssa Annamaria Procacci in riferimento alla proposta di calendario venatorio della Regione del Veneto e alla mail inviata all'attenzione del CTFVN dal Dr. Andrea Massari di Regione Lombardia sulla cacciabilità della specie Moretta.

In ordine alla nota a firma della Dr.ssa Procacci dell'ENPA, si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne la questione delle **“Zone umide e divieto di uso di munizione spezzata contenente piombo”** si precisa che il legislatore comunitario, con il Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021, ha sancito il divieto dell'uso del piombo nelle “zone umide”. Pertanto, al paragrafo 12, lettera g), della proposta di Calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025, viene previsto quanto segue: *“g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, è vietato l'uso di munizioni spezzate contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell'Unione Europea.”*. Al fine di consentire una più semplice e immediata individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale (link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99>) è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola. Si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 31, commi da 1bis a 1quater, della L. n. 157/1992:

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

1/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

“1 -bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1 -ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1 - bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1 -quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”.

Per quanto riguarda il caso **EUP (2023)10542 “Mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia”**, si evidenzia che l’Amministrazione scrivente ha dato puntuale riscontro alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 0128421 del 3.8.2023 in data 30.8.2024 con nota prot. n. 0463644. Ciò premesso si riporta di seguito un estratto della risposta riguardante, in particolare, i punti osservati nella nota dell’ENPA.

Per quanto riguarda la questione delle date di migrazione prenuziale e di riproduzione stabilite dai Key Concepts (c.d. KC), si sottolinea che il processo di revisione degli stessi in Italia non si è svolto secondo le raccomandazioni della Commissione Europea, sia in termini di condivisione e concertazione, sia in termini di priorità delle informazioni scientifiche da utilizzare. Inoltre, come è possibile notare dai documenti sul sito della Commissione, ISPRA ha fornito solo rapporti interni non pubblicati e nessuno studio scientifico peer-reviewed. Al contrario, per definire le date di chiusura della caccia in eventuale difformità dai KC nazionali, le Regioni hanno utilizzato letteratura scientifica idonea pubblicata e si sono avvalse dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE nei casi pertinenti.

Più precisamente, in merito alle singole specie citate si fa presente quanto segue:

1. Per il Tordo bottaccio la Commissione scrive testualmente nel documento KC 2021 che: *“Si riscontra una mancanza di coerenza soprattutto nelle regioni meridionali e orientali dell’UE. L’inizio della migrazione prenuziale è molto più precoce in IT, SK e HU rispetto agli Stati membri vicini. Diversi Stati membri riferiscono che le popolazioni migratorie e residenti si mescolano. Importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate”*. Appare quindi piuttosto evidente che la Commissione stessa esprima il dubbio che i dati italiani siano possibilmente inficiati da confusione fra movimenti invernali non migratori e migrazione vera e propria. D’altra parte nessuna analisi specifica preliminare è stata effettuata per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori, come invece è necessario.

I dati di letteratura pubblicati più recenti, insieme agli studi delle Università di Milano, Bari e Genova, dimostrano l’assenza di movimenti migratori in gennaio, e ciò è coerente con i dati KC degli altri Stati Membri vicini. Per le Regioni Italiane questi dati sono da ritenersi più attendibili dei rapporti interni di ISPRA, utilizzati per le modifiche dei KC 2021.

Si fa inoltre presente che su questa specie ISPRA ha modificato la propria posizione sull’inizio della migrazione per 3 volte nell’arco di 4 anni. Infatti, fino al 2016, per ISPRA la migrazione aveva inizio nella

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

2/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

seconda decade di gennaio, mentre nel 2017 aveva inizio nella terza decade, e dopo un solo anno nel 2018 ISPRA esprimeva la propria posizione di modifica del KC spostando l'inizio della migrazione alla prima decade di gennaio. Anche questo modo di agire non è apparso basato su argomentazioni scientifiche solide e conseguenziali.

A ciò aggiungasi che:

- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di febbraio, basandosi su 14 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 42 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori.

- le uniche zone ad essere interessate da migrazione nella prima decade di gennaio, sono la Puglia, la Sardegna e una parte del centro Italia fra cui una parte della Toscana, mentre in Sicilia e resto del centro sud la migrazione parte dalla seconda decade di gennaio, il che appare abbastanza incongruente. Si ritiene tale base ed elaborazione statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione. Nel medesimo studio, per la parte di territorio che ricomprende il Veneto, è indicata come decade di inizio migrazione anche la prima di febbraio, comunque successiva a quella utilizzata come termine della stagione venatoria della specie in parola (seconda decade di gennaio).

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade nell'ultima decade di gennaio. Considerando che la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa ciò permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Ciò detto, in Veneto, in applicazione del principio di omogeneità, si è deciso di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio per tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi (Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio).

2. Per la Cesena la Commissione scrive testualmente nel documento KC 2021 che: *"Si registra una mancanza di coerenza in BG, EL e RO rispetto a IT, CZ, SK, AT e HU. Ci sono 3 decenni di differenza tra FR e IT. La difficoltà di distinguere tra uccelli migratori e stanziali potrebbe spiegare alcune delle incongruenze osservate"*. Anche nel caso della Cesena la Commissione nota le differenze evidenti dei dati italiani, esprimendo la possibilità che siano stati confusi i movimenti locali di soggetti stanziali da quelli migratori.

Per questa specie sono disponibili dati regionali che stabiliscono l'inizio della migrazione in febbraio, e uno studio in via di pubblicazione che ha confermato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (21, 22, 23).

Inoltre, per quanto riguarda la decisione in Veneto di prevedere la chiusura della caccia alla Cesena il 20 gennaio si evidenzia quanto segue.

- il buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata "Least Concern" in Europa e "Vulnerabile" in Unione Europea nella European Red List of Birds 2015;

- di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del Paese.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

3/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo "Tordi in Italia" alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE, ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 – 28.600.000 coppie;
- ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo";
- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione. Nel medesimo studio è indicata come decade di inizio migrazione anche la prima di febbraio, comunque successiva a quella utilizzata come termine della stagione venatoria della specie Cesena (seconda decade di gennaio);
- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale;
- delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, il quale dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
- che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori", convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena;
- è quindi evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si è deciso di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio per tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.

Inoltre, come per il Tordo bottaccio, anche per questa specie ISPRA ha modificato le proprie posizioni per 3 volte dal 2016 al 2018. Infatti, fino al 2016 la data d'inizio migrazione prenuziale era da KC vigente nella seconda decade di gennaio, mentre nel 2017 venne spostata alla terza. Nel 2018, dopo solo un anno, e senza alcuno studio pubblicato a supporto, la decade fu riportata alla seconda di gennaio. Queste variazioni non appaiono sostenute dal metodo scientifico sperimentale, né da un processo di analisi valida dei dati disponibili.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

4/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per il Tordo sassello è disponibile un'unica pubblicazione scientifica italiana, che afferma che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio, con un picco nel mese di marzo, dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 31 gennaio è precedente rispetto all'inizio della migrazione e quindi compatibile con la Direttiva 147/2009/CE.

Per quanto riguarda il Veneto, in ordine alla previsione di chiudere la caccia al Tordo sassello al 20 gennaio si evidenzia quanto segue.

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata: "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- la specie è giudicata "Quasi minacciata" dall'IUCN;
- la specie è giudicata "Quasi minacciata" in Europa e "Vulnerabile" in Unione Europea dalla Red List of European Birds;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 – 20.100.000 coppie;
- l'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di febbraio, basandosi su 2 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalente-mente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si è deciso di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio per tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi;
- da ultimo, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

Un esempio che evidenzia la discrepanza in anticipo dei dati italiani rispetto a quelli di altre Regioni europee è rappresentato dall'Alzavola. Per questa specie, la Commissione scrive testualmente nel documento KC 2021 che: *"Vi è una mancanza di coerenza soprattutto nella regione mediterranea (i dati di IT differiscono di 3 decenni da quelli di HR, e quelli di CY di 3 decenni da quelli di EL) e nella parte settentrionale dell'UE (discrepanza nella sequenza della migrazione primaverile tra LV, EE, FI). È necessario sviluppare una metodologia comune per distinguere la migrazione prenuziale dagli spostamenti non migratori (svernamento tardivo) degli uccelli alla ricerca di cibo in seguito al cambiamento delle condizioni meteorologiche"*. La Commissione riconosce perciò tale discrepanza e afferma la necessità di distinguere i movimenti invernali non migratori con l'inizio vero e proprio della migrazione. Proprio a questo scopo, la tecnologia di radio-tracking

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA
5/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

satellitare consente di valutare con precisione la natura degli spostamenti, per la quale sono disponibili 3 pubblicazioni scientifiche su Riviste internazionali di ornitologia professionale che dimostrano l'inizio della migrazione prenuziale in Italia in febbraio e non in gennaio.

Si fa presente inoltre che la modifica del dato KC italiano stabilita nel 2018, oltre alla mancanza di concertazione e condivisione sopra riportata, è avvenuta per l'alzavola con i medesimi dati risalenti agli anni 1950-70, con i quali si era stabilita la terza decade di gennaio nel 2001. Quindi, l'anticipo alla seconda decade di gennaio è avvenuto senza alcun nuovo dato scientifico a supporto; ciò appare poco credibile sul piano scientifico.

A quanto sopra evidenziato, si fa presente che nel caso della Regione del Veneto la scelta dei tempi di caccia è ben motivata all'interno dei calendari venatori, in particolare si evidenzia che:

L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: *“Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.*

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite nel calendario venatorio regionale;
- la specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori). Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell'intenzione di mantenere la data del 31 gennaio, si evidenzia che:

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

6/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- la normativa vigente (Legge 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 – 915.000 coppie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key Concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 55-58, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;
- la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui si conferma che le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.

Per quanto riguarda **le specie in cattivo stato di conservazione** (di cui all’Allegato II della Direttiva “Uccelli”) e inserite nel progetto di calendario venatorio per la stagione 2024-2025, ed in particolare per quanto riguarda lo stato di conservazione di alcune di esse, si fa presente quanto segue:

1. Sotto il profilo metodologico le specie alzavola, combattente, fischione, folaga, marzaiola, mestolone, moretta, porciglione, quaglia e tordo sassello non sono specie considerabili con “stato della popolazione non favorevole”, poiché la loro classificazione IUCN, sia globale, sia Europea, è “Least concern” (alzavola, mestolone, marzaiola, porciglione, pernice sarda) oppure “Least concern” a livello globale e “Near threatened” a livello europeo (combattente, fischione, folaga, moretta, quaglia e tordo sassello) (1). Si tratta di due Categorie IUCN al di fuori di quelle a rischio.
2. Le specie combattente, fischione, tordo sassello non presentano, peraltro, popolazioni nidificanti nel territorio nazionale italiano. Mentre le specie alzavola, moretta, mestolone e marzaiola sono presenti con un numero minimo di coppie rispetto al complesso delle popolazioni euro-asiatiche che investono l’Italia durante le migrazioni (max 50 per l’alzavola, max 80 per la moretta, max 210 per il mestolone e max 500 per marzaiola). La moretta e il mestolone dimostrano un aumento dei contingenti nidificanti in Italia e così anche la marzaiola nel lungo termine (3). Ciò significa che per queste specie l’attività

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

7/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

venatoria in Italia si svolge essenzialmente sui contingenti in migrazione provenienti dall'Eurasia, con una particolare importanza per quelli della Siberia orientale russa e degli Stati a Est degli Urali.

3. Le specie folaga e porciglione sono le uniche presenti in Italia con popolazioni numerose, e le loro tendenze sono di incremento nel lungo termine 1993-2018, ne consegue che anche in questo caso non è corretta la definizione di stato sfavorevole delle popolazioni.
4. Inoltre, per tutte queste specie le normative regionali prevedono limiti commisurati di prelievo giornaliero e stagionale per il cacciatore, del resto non previsti nella gran parte degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Per quanto sopra esposto non esistono ragioni tecniche per giudicare in uno stato non favorevole le specie sopra indicate, sia in un contesto italiano, sia internazionale, in particolare per quanto concerne lo status dei contingenti oggetto di prelievo venatorio in Italia.

5. I Piani di gestione nazionali approvati sono ad oggi cinque, per le specie allodola, coturnice, tortora, moriglione e fagiano di monte. È in attesa di approvazione il piano di gestione della starna ed è in via di approvazione il piano di gestione della pernice rossa, mentre per la specie pavoncella non è ancora stata resa disponibile una bozza di documento.
6. Le specie Beccaccino e Codone, classificate "Vulnerabile" a livello europeo ma "Least concern" a livello globale (1), sono oggetto di specifici limiti di prelievo giornalieri e il codone anche di un limite stagionale già da diversi anni. Si fa presente che ISPRA non ha mai ritenuto che vi fossero le condizioni tali da suggerire la sospensione della caccia a queste specie, né alcuna indicazione è mai pervenuta in tal senso dalla Commissione o dal Segretariato AEWa.
7. La specie Starna è oggetto di un piano d'azione nazionale, che ha motivato anche il recupero genetico del taxon autoctono *Perdix perdix* italica (in Allegato I della Direttiva uccelli) e la presentazione del Progetto LIFE PERDIX, ormai al 5° anno, finalizzato alla sua reintroduzione in natura (ZPS IT4060008). Le popolazioni autosufficienti della specie sono di fatto concentrate esclusivamente nelle aree protette (6). Nelle aree di caccia esistono varie iniziative di reintroduzione e restocking (anche con attività di miglioramento dell'habitat), nel cui ambito la caccia o è sospesa, o viene svolta con piani di prelievo commisurati alla densità stimata delle popolazioni.
8. Per la Quaglia si fa presente che, secondo i dati del Rapporto Articolo 12 2013-2018 la specie risulta in aumento in Italia, sia nel breve, sia nel lungo termine. La specie è anche soggetta a limiti di prelievo giornalieri e stagionali per cacciatore. Di conseguenza, si ritiene che vi siano gli elementi per considerare sostenibile la caccia alla quaglia in Italia.
9. Il Moriglione è stato escluso dall'elenco delle specie cacciabili dalla stagione 2020-21 e solo nella prossima sarà reinserito con le regole previste dal Piano di gestione nazionale approvato nel 2023, che prevede una limitazione di capi giornaliera e stagionale rispettivamente di 2 e 10, una pianificazione regionale del prelievo fissato al 75% della media delle tre stagioni in cui era cacciabile in precedenza, e di conseguenza un monitoraggio in tempo reale del prelievo e a tal fine un'identificazione precisa dei

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

8/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

cacciatori autorizzati al prelievo (7). Si fa comunque presente che nell'areale dell'Europa centrale e Mar Nero-Mediterraneo, la specie è in aumento dal 2009 al 2018 e stabile dal 2001 al 2018 (8). Inoltre, in Italia i dati IWC dimostrano un forte aumento dal 2009 al 2018, mentre la popolazione nidificante è giudicata in aumento dal 2012 al 2016. Da questi dati emerge che la popolazione che interessa l'Italia durante le migrazioni e lo svernamento sta migliorando il proprio stato di conservazione, e che quella nidificante in Italia è in buone condizioni.

A quanto sopra, per la specie Moriglione, si aggiunge quanto segue.

L'ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: *"Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."*

Al riguardo, in Veneto, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);

- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite all'interno del calendario venatorio regionale.

Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie.

Il prelievo venatorio del Moriglione in Veneto è fortemente limitato, in quanto la normativa vigente (Legge n. 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie, gran parte delle zone umide della regione Veneto di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

9/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

famiglia degli Anatidi. Inoltre se è vero che la classificazione AEWA nella colonna A1b ne prevede il divieto di caccia, è altrettanto vero che la Commissione ha chiesto l'eccezione, poiché la Direttiva Uccelli ne consente il prelievo. Peraltro, è già dato pacificamente accertato che il prelievo venatorio non è considerato un fattore che ha influenzato il declino di tale specie, che è invece attribuito alle trasformazioni degli habitat riproduttivi.

Un recente studio effettuato da Acma in 34 zone italiane, ha valutato che la popolazione in transito post nuziale e in parte svernante non dimostra più il declino accertato fino al 2012, e appare in ripresa.

Ne consegue che in tal modo viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES (2019)3896523 del 19 giugno 2019, la quale, pur dando atto che Moriglione e Pavoncella sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della Direttiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l'obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l'emendamento all'Accordo AEWA approvato anche dall'Unione Europea, secondo le seguenti modalità. In altri termini, se la base giuridica per la tutela viene individuata nell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l'attività venatoria delle specie cacciabili di cui all'allegato II "...rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2", e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare "...le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in parti-colare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative", quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la sostenibilità del prelievo per le suddette specie, e il rispetto anche delle prescrizioni della nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all'Accordo che si richiama pertanto al documento "Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli", redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia delle specie in declino "non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino", e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia "fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione".

Ciò detto, in riferimento al Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*) di recente approvazione (vedi Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri), l'Amministrazione scrivente prevede il reinserimento della specie in parola tra le quelle oggetto di prelievo, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024, con i seguenti limiti di cerniere: 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali. Sempre in linea con il Piano di gestione sopra richiamato, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall'analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, risultando quindi tra loro comparabili per un limite massimo prelevabile corrispondente a 2472 capi su scala regionale. Ciò peraltro è confermato da ISPRA che nel proprio parere così riporta: "In accordo con il Piano di gestione nazionale, recentemente approvato in via formale, il prelievo del Moriglione *Aythya ferina* non dovrà superare la soglia del 75% degli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata ossia, in base ai dati trasmessi da codesta Amministrazione, il valore soglia sarebbe di 2472

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

10/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

individui". La rilevazione degli esemplari di Moriglione oggetto di prelievo è stata attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi di cui al Decreto dirigenziale n. 369 del 25.8.2023 e allegato alla presente.

Da ultimo si evidenzia che, anche per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e puntualmente recepiti all'interno del calendario venatorio regionale.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa **all'accantonamento" delle sentenze emessa dalla Magistratura**, si ritiene opportuno ricordare che l'Amministrazione regionale con DGR n. 84 del 26.01.2023 ha rideterminato il calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 970 del 02.08.2022, in particolare con riferimento alla data di chiusura della stagione venatoria 2022-2023 individuata al 30 gennaio 2023 per l'avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli), come riportato al punto 2. lettera g) del calendario venatorio regionale medesimo.

Tale decisione era nelle piene facoltà dell'Amministrazione regionale in considerazione di quanto veniva riportato testualmente nella sentenza n. 97 21.01.2023 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che, per completezza di informazione, si riporta di seguito:

Con sentenza n. 97 del 21.01.2023 sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2022, il TAR Veneto, nel trattare specificatamente l'argomento della chiusura della caccia al 30 gennaio 2023, ha disposto quanto segue:

"b) lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla le disposizioni del calendario venatorio regionale approvato con la deliberazione impugnata concernenti la fissazione della data di chiusura della caccia relativamente a Cesena, Tordo sassello e anatidi (vd. 9.2).

Pertanto per le specie di seguito indicate Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino la chiusura della stagione venatoria 2022-2023 deve intendersi anticipata al 20 gennaio 2023.

Peraltro la citata sentenza del TAR Veneto, al Paragrafo 9.2.3, con riguardo alla possibilità di riesercizio del potere, precisa che:

"... l'Amministrazione, vincolata all'osservanza dei principi sin qui esposti, potrà scrutinare e se del caso tener conto anche delle approfondite argomentazioni e dei numerosi apporti tecnici introdotti dalle parti nel corso del contraddittorio processuale".

A riguardo occorre quindi considerare che per quanto concerne la fissazione della data di chiusura della stagione venatoria per gli Anatidi e per l'intera avifauna acquatica, sussistevano ulteriori motivazioni di ordine tecnico che hanno permesso alla Regione del Veneto di rideterminare al 30 gennaio 2023 per la chiusura della stagione venatoria 2022-2023.

Per quanto concerne la proposta contenute nel progetto di calendario venatorio del Veneto di prevedere la caccia alla specie **Beccaccia** sino al 20.01.2025, si rappresenta quanto segue:

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA
11/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie Beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/1992 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Palearctico occidentale. L'IUCN classifica infatti la specie "Least concern" in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in Unione Europea,
- sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
- anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile;
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052>;
- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto;
- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 20 gennaio, si evidenzia che:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Palearctico occidentale. L'IUCN classifica in-fatti la specie "Least concern" in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in Unione Europea;
- che in merito alla data d'inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evidenze scientifiche, pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono de-terminate su beccacce svernanti in Italia, grazie all'ausilio della telemetria satellitare e della tecnologia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 - Current Zoology) (Università di Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 beccacce, le quali sono avvenute solo a partire dai primi giorni di marzo in avanti;
- che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, con-fluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
- che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da tutti gli Stati UE, i quali assegnano l'inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato, confermando pertanto la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto;
- che, la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts,

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA
12/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della “Direttiva Uccelli”, la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: “Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decenni. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.”).

L’interesse venatorio per questa specie coinvolge mediamente poco più di 5.000 cacciatori sull’intera stagione venatoria, i quali realizzano un carniere medio stagionale di 3 - 4 capi su un carniere ammissibile di 20 capi stagionali. Va sottolineato infine che, con riguardo all’estensione della caccia alla seconda decade di gennaio, la sua incidenza sul prelievo complessivo non supera il 5% del totale confermando, anche sotto il profilo della sostenibilità della chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio, la scarsa rilevanza della seconda decade di gennaio sul prelievo della specie.

Tutto ciò detto, si ritiene di poter prevedere il prelievo della Beccaccia nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 20 gennaio 2025 limitando i carnieri a 3 capi giornalieri e 20 stagionali. Infine, si ricorda che qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l’Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale.

Per quanto riguarda la scelta dell’Amministrazione regionale di stabilire anche per il **Germano reale** il 30 gennaio 2025 quale data di chiusura della stagione venatoria, si rappresenta quanto segue.

L’istruttoria tecnica compiuta dall’Amministrazione regionale ha approfondito i contenuti del nuovo documento KC 2021, con particolare riguardo anche alla scheda della specie Germano reale, così come la Guida alla Disciplina della Caccia UE, con particolare riferimento al capitolo 2.7 (Analisi delle sovrapposizioni), e in particolare i paragrafi 2.7.5 e 2.7.12. A seguito di questa istruttoria la Regione del Veneto ha concluso quanto segue:

1. la Commissione Europea scrive testualmente nel testo della scheda del Germano reale che vi è una mancanza di coerenza fra gli Stati UE mediterranei, in particolare per l’Italia che ha uno scarto di 4-5 decenni rispetto alle altre nazioni: l’inizio della migrazione in Italia sarebbe anticipata di oltre un mese rispetto agli altri Stati UE;
2. ISPRA non ha modificato il dato KC nel 2018, che è rimasto uguale rispetto al 2001, senza un approfondimento delle nuove conoscenze disponibili;
3. il riferimento scientifico per l’identificazione della prima decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale è anche in questo caso l’incremento delle ricatture in Italia di individui inanellati all’estero;
4. come già esposto per la specie Codone, questo metodo non consente di conoscere la direzione di volo dei singoli individui, che quindi possono in realtà avere compiuto spostamenti non di tipo migratorio, anche in

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

13/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279







REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

direzione contraria a quella della migrazione prenuziale. Sono noti infatti movimenti Nord- Sud anche in pieno inverno per recrudescenze del clima;

5. esiste un riferimento ISPRA che valuta invece la distribuzione degli inanellamenti nel corso del periodo 1980-1994, consistente per la specie in ben 13.525 record, che espone testualmente: "il netto picco degli inanellamenti registrato all'inizio di febbraio è testimonianza dei precoci movimenti di ritorno" (Macchio et al., 1999). Come evidente nei grafici sottostanti, è quindi l'inizio del mese di febbraio il momento iniziale della migrazione prenuziale della specie;



6. il capitolo 2.7 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" analizza il problema delle sovrapposizioni, poiché questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente lungo e da popolazioni residenti non migratrici;

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
 Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

14/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

7. la specie è analizzata nei paragrafi 2.7.5 e 2.7.12 della richiamata Guida UE, che evidenzia l'esistenza di sovrapposizione delle stagioni di caccia alla specie con il periodo riproduttivo e la migrazione prenuziale in otto Stati membri;
8. la Guida ha riconosciuto che nella maggior parte degli Stati UE si verificano sovrapposizioni fra le stagioni di caccia e il dato KC e, per questo, ha analizzato la specie in profondità nel paragrafo 2.7.12;
9. nel paragrafo 2.7.12, sopra richiamato, la lunga disamina della situazione biologica della specie, con numerose popolazioni residenti (come verificato in Veneto), stabilisce che sia un valore aggiunto uniformare la data di chiusura della caccia del Germano reale a quella delle altre specie di anatidi, anche al fine di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, meno numerose del Germano reale;
10. per il Germano reale è la Guida ad assumere maggior valore (e quindi a risultare il principale riferimento) rispetto al dato KC, dal momento che la Commissione ha condotto una specifica analisi rispetto ai principi stabiliti per le altre specie. La stessa Guida considera, infatti, accettabile considerare che per il Germano reale la chiusura della caccia vada oltre il dato KC e della stessa decade di sovrapposizione;
11. lo stesso ISPRA nel proporre la data di chiusura al 20 gennaio consente per il Germano reale un allungamento della stagione venatoria svincolando la data di chiusura sia dai KC che dall'applicazione della decade di sovrapposizione.

Tutto ciò permesso, in considerazione di quanto sopra rappresentato, anche in relazione al confronto con il contesto internazionale di riferimento, si ritiene legittimo prevedere la chiusura della caccia al Germano reale al 30 gennaio 2025.

Per quanto riguarda la previsione nel progetto di calendario venatorio sottoposto a parere di codesto spettabile Comitato, si evidenzia che per quanto concerne la specie **Tortora** il progetto di calendario è stato stilato prima dell'incontro tecnico sui Piani di gestione nazionale convocato dal MASE in data 08.05.2024. Alla luce di quanto rappresentato dal Ministero, anche per quanto riguarda la Flyway centro-orientale, sarà cura dell'Amministrazione regionale valutare la possibilità di escludere la Tortora dalle specie oggetto di prelievo venatorio.

In ordine alla previsione di due giornate di preapertura alla specie **Colombaccio** si evidenzia che, per rispettare l'arco temporale di caccia per la specie, la Regione del Veneto ha previsto la chiusura della stagione venatoria il 20.01.2025, e quindi anticipando di una decade per ogni giorno concesso in preapertura la chiusura della stagione venatoria.

Da ultimo, per quanto riguarda la questione dei **valichi montani**, come già rappresentato in occasione dell'incontro tecnico tenutosi in videoconferenza il giorno 09.05.2024 u.s., si ribadisce che l'Amministrazione regionale con DGR n. 401 del 09.04.2024 ha previsto l'individuazione di un ulteriore valico in località Passo Monte Croce Comelico in Provincia di Belluno, in aggiunta al già presente valico del Monte Pizzoc in Provincia di Treviso (valico dove è posizionata un'importante stazione di inanellamento a scopo scientifico).

In corrispondenza di tali valichi, così come disposto dall'art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, la caccia su tali valichi è vietata.

Per quanto concerne il quesito posto dal Dr. Andrea Massari di Regione Lombardia al CTFVN, in ordine alla possibilità di prelievo venatorio della **Moretta** nel pieno rispetto del protocollo: "*Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya fuligula) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia*", e inoltrato per la risposta alla Regione del Veneto, si rappresenta quanto segue.

In riferimento alla specie Moretta (*Aythya fuligula*), l'Amministrazione regionale ha previsto, nel progetto di calendario venatorio sottoposto all'attenzione di codesto spettabile Comitato, la possibilità di cacciare la specie in parola nel periodo compreso tra il 2 novembre 2024 e il 20 gennaio 2025, con carnieri

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

15/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

limitati e pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^a decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”. Da quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che, limitando il prelievo al solo periodo compreso tra il 2 novembre e il 20 gennaio 2025 oltre a rispettare quanto contenuto nel documento Key Concepts, viene ridotto al minimo il rischio di confusione con altre specie di anatre ed in particolare con la Moretta tabaccata.

A quanto sopra esposto si aggiunge:

- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (*Aythya filigula*);
- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è estremamente ridotto posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici, compresa quindi la specie Moretta, prevede l'assoluto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (in applicazione del D.M. 17.10.2007). Sul punto si ricorda che la Regione del Veneto è, ad oggi, l'unica Amministrazione regionale che, in recepimento del Regolamento UE 2021/57, ha provveduto a cartografare, pubblicare e diffondere le zone umide (comprensive di buffer di 100 metri) in cui vige il divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo.
- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l'impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia.
- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

16/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1° novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
- inoltre, si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione "critico", ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive);
- da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in aumento o stabile nell'arco di più di 30 anni in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2021).

La Moretta tabaccata (*Aythya Nyroca*) è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale. Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019,

classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.

Inoltre, per la specie Moretta, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11 lettera d) e lettera g) del calendario venatorio di cui alla DGR n. 1009 -2023.

Ciò rappresentato e premesso che ad oggi la Regione del Veneto non ha ricevuto nessun parere da parte dell'Istituto Nazionale di riferimento e che l'unico riferimento al protocollo: "*Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya filigula) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia*" è allegato al parere dell'Istituto per la stagione venatoria 2023-2024, si evidenzia quanto segue.

ISPRA, a pagina del suddetto parere, ha ritenuto (e con ogni probabilità lo riterrà anche per la stagione 2024-2025), in via sperimentale, ammissibile la caccia alla specie Moretta subordinandola al rispetto delle condizioni di cui al richiamato protocollo.

In realtà ISPRA (pagina 8 del parere richiamato) si limita a **raccomandare** di subordinare la possibilità di prelievo della Moretta al recepimento delle **indicazioni** contenute nel report allegato al parere. Prima di tutto è necessario evidenziare che, trattandosi di una raccomandazione relativa al recepimento di indicazioni, non si possa (e non si debba) intendere, a priori, come una condizione vincolante per l'ammissibilità del prelievo venatorio della specie Moretta. Sono dieci le indicazioni (e, lo ripetiamo, indicazioni e non prescrizioni) che ISPRA riporta nell'allegato al richiamato parere. Pur ribadendo che trattasi di "raccomandazioni" e "indicazioni" di per sé non vincolanti, l'Amministrazione regionale, nel prevedere la possibilità di prelievo venatorio alla specie Moretta per la stagione venatoria 2024-2025, terrà conto delle condizioni di cui al richiamato protocollo al pari di quanto già avvenuto nella stagione venatoria 2023-2024.

Nello specifico si evidenzia che:

- il prelievo della Moretta è limitato al periodo 2 novembre 2024 – 20 gennaio 2025;
- il prelievo delle Moretta non è consentito (e non lo è mai stato) all'interno delle specifiche aree di protezione della fauna selvatica, quali Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, valichi

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA

17/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

montani e aree a parco. Premesso che l'individuazione delle aree pre-parco non è obbligatoria in quanto l'articolo 4 della L.R. 40/84 prevede che:

"Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre - parco), nelle quali sono consentite, con la osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive".

- per quanto concerne l'attivazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat della Moretta, è, anche questa, un'indicazione che può trovare applicazione ed implementazione nel medio periodo prevedendo il coinvolgimento dei principali portatori di interesse, tra i quali svolgono un ruolo prioritario i concessionari degli Istituti venatori presenti in territorio vallivo-lagunare, dove si concentra la quasi totalità della popolazione di Moretta presente in Veneto e dove sono già in essere interventi di miglioramento ambientale a favore non solo della specie in parola ma dell'intera avifauna acquatica.
- per quanto riguarda la condizione secondo la quale la gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici dovrà essere condotta nel rispetto del Regolamento UE 2021/57 in materia di restrizioni del piombo nelle munizioni, è in Veneto perfettamente rispettata in quanto vige, a far data dal 2007 (Decreto c.d. *Pecoraro Scanio*) il divieto di caccia all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a cui si aggiungono le restrizioni previsto dal richiamato Regolamento e prontamente recepite dall'Amministrazione regionale a partire dalla stagione venatoria 2023-2024 (vedi riscontro all'osservazione sollevata dalla Dr.ssa Procacci dell'ENPA).
- per quanto riguarda la stesura e l'attuazione di un Piano di monitoraggio regionale della popolazione nidificante, se presente di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione si deve precisare che questa indicazione non può che essere destinata ad un successivo momento di studio e di monitoraggio. Pur tuttavia ISPRA stessa sostiene, relativamente alla Moretta, che: "[...] regioni settentrionali (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna), dove sono presenti i più importanti contingenti italiani di Moretta ed è più localizzata la presenza invernale di Moretta tabaccata" (punto 1 dell'allegato 1 al parere rilasciato alla Regione del Veneto per la stagione venatoria 2023-2024). Ciò a dimostrazione del fatto che lo stesso Istituto nazionale di riferimento è già a conoscenza delle zone d'Italia dove si concentrano i più importanti contingenti di Moretta. Ciò detto, si ricorda che in Veneto sono attive Associazioni, quale l'Associazione culturale Sagittaria, che operano una costante attività di monitoraggio nei confronti dell'avifauna acquatica (ivi compresa la Moretta) che interessa l'intera zona costiera veneta.
- per quanto riguarda l'attivazione di uno specifico corso validato da ISPRA e coordinato dall'Amministrazione regionale sulla biologia, la conservazione e l'identificazione della anatre tuffatrici, si ritiene opportuno ricordare che i praticanti l'attività venatoria, per poter acquisire il proto di fucile ad uso caccia (c.d. "licenza di caccia"), devono già superare un esame con superamento di una prova finale e riconoscimento delle specie oggetto di caccia e non, così come prescritto dall'art. 22, co. 4, L. 157/92.

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA
18/19

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- per quanto riguarda il limite del carniere giornaliero pari a 2 capi e stagionale pari a 5 capi per cacciatore, il progetto di calendario sottoposto a parere è perfettamente aderente a tali limiti di carniere.
- per quanto riguarda l'attivazione di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carniere, si evidenzia che, con specifico decreto dirigenziale (D.D.R. n. 369 del 25.08.2023 avente ad oggetto "Prelievo venatorio delle specie che prevedono monitoraggi dei prelievi giornalieri. Adozione dei manuali denominati "Monitoraggio prelievi giornalieri" nelle due versioni per Desktop e dispositivo Mobile") sono stati adottati i manuali denominati "Monitoraggi prelievi giornalieri" al fine di garantire il monitoraggio giornaliero e il controllo dei prelievi a carico delle seguenti specie: Tortora, Moriglione e Moretta.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Piero Salvadori

*Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Direttore: dott. Stefano Omizzolo
Posizione organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria
Responsabile: dott. Guido Lavazza - tel. 041.2795410 email: guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: Diana Volpato - tel. 041.2795436*

copia cartacea composta di 19 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it*

